



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

(ex D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e Legge 30 dicembre 2010, n. 240)

INDICE

Art. 1 - Definizioni

TITOLO I - OFFERTA FORMATIVA DI ATENEO

Art. 2 - Autonomia didattica e Regolamenti didattici

Art. 3 - Titoli di studio

Art. 4 - Corsi di laurea

Art. 5 - Corsi di laurea magistrale

Art. 6 - Corsi di specializzazione

Art. 7 - Corsi di Dottorato di ricerca

Art. 8 - Corsi di Master universitario di 1° e 2° livello

Art. 9 - Formazione finalizzata e permanente

TITOLO II - ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO

Art. 10 - Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

Art. 11- Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

Art. 12 - Attività formative dei corsi di laurea

Art. 13 - Attività formative dei corsi di laurea magistrale



Art. 14 - Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

Art. 15 – Attivazione, disattivazione e soppressione dei corsi di studio

Art. 16 - Regolamento ed ordinamento didattico di un Corso di studio interateneo

Art. 17 - Commissioni didattiche paritetiche

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Art. 18 - Crediti formativi

Art. 19 - Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

Art. 20 - Manifesto annuale degli studi e guide didattiche

Art. 21- Calendario didattico

Art. 22 – Curricula e piani di studio

Art. 23 - Attività di orientamento e di tutorato

Art. 24 - Valutazione della qualità delle attività svolte

Art. 25 - Responsabilità sul regolare svolgimento dell'attività didattica

Art. 26 - Attività didattiche dei docenti

Art. 27 - Registrazione dell'attività didattica dei docenti

TITOLO IV - STUDENTI

Art. 28 - Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale

Art. 29 - Verifiche del profitto

Art. 30 - Riconoscimento di crediti

Art. 31 - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

Art. 32 - Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

Art. 33 - Ammissione a singoli insegnamenti

Art. 34 - Studenti impegnati a tempo parziale



Art. 35 - Trasferimenti degli studenti da altri Atenei italiani

Art. 36 - Didattica internazionale

Art. 37 - Corsi intensivi

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 - Norme transitorie e finali

Art. 39 - Elenco dei Dipartimenti



REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

(ex D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e Legge 30 dicembre 2010, n. 240)

ART. 1 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

- a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il D. M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- b) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, di dottorato di ricerca come individuati nell’art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- c) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
- d) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all’art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- e) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del DM 270/04;
- f) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio: i Regolamenti di cui all'art.11, comma 2, della Legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia, secondo quanto specificato nell’art. 14;
- g) per ordinamenti didattici dei Corsi di studio: l'insieme delle norme che regolano i Corsi medesimi;
- h) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- i) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- j) per credito formativo universitario: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- k) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- l) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall’Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- m) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nell’ordinamento e nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;



n) per consiglio di corso di studio: il consiglio competente per il corso stesso.

TITOLO I

OFFERTA FORMATIVA DI ATENEIO

ART. 2

Autonomia didattica e Regolamenti didattici

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie:
 - a) gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di studio attivabili dall'Università del Molise
 - b) le attività e i servizi didattici integrativi, di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente;
 - c) i criteri per il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti presso università straniere e l'equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero.
2. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione attivabili dall'Università, definiti su proposta dei competenti organi e dei Dipartimenti ai sensi della normativa in vigore, nel rispetto del Regolamento di cui all'art. 11 del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, sono stabiliti nella Parte seconda del presente Regolamento.
3. I Regolamenti dei singoli Dipartimenti, adottati ed approvati con le modalità stabilite dall'art. 16 dello Statuto, disciplinano l'organizzazione didattica dei corsi di studio e i servizi didattici integrativi che ad essi fanno capo, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.
I Regolamenti dei Dipartimenti possono prevedere che specifiche funzioni deliberative siano delegate ai Consigli di corso di studio, costituiti ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto.
4. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea e di laurea magistrale, o di una pluralità di corsi, sono predisposti ai sensi e con le procedure dei successivi artt. 14 e 16 del presente Regolamento.
5. I corsi di studio interdipartimento e i servizi didattici organizzati da più Dipartimenti sono disciplinati da regolamenti specifici, predisposti d'intesa tra i Dipartimenti interessati ed approvati con le modalità previste dall'art. 16 dello Statuto per i Regolamenti di Dipartimento.
6. I Regolamenti delle Scuole di specializzazione sono disposti dai Dipartimenti ed emanati nel rispetto dei decreti ministeriali in vigore, recanti le pertinenti classi, e ai sensi dell'art. 36 dello Statuto. Essi costituiscono appendice ai Regolamenti dei Dipartimenti/Corsi di Studio alle quali fanno capo.
7. Le disposizioni delegate all'Università, ai sensi della vigente normativa, con riguardo ai corsi di dottorato di ricerca costituiscono materia di un apposito Regolamento deliberato, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, dal Senato Accademico, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, e previo parere favorevole, per le parti di competenza, del Consiglio di Amministrazione.
8. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla relativa gestione sono stabilite dall'apposito Titolo IV del presente Regolamento conforme con la vigente normativa nazionale e con la normativa statutaria e regolamentare d'Ateneo.
9. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. In tutti i casi in cui si attivino procedure che richiedano l'intervento di più organi



collegiali, il responsabile di ciascuno di essi dispone affinché le proprie proposte vengano opportunamente rese note anche attraverso la rete informatica dell'ateneo.

Per ogni attività didattica promossa dall'ateneo viene resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

10. I pareri su materie concernenti le attività didattiche che, ai sensi della normativa in vigore, richiedono il pronunciamento di un organo dove siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti, sono espressi dalle Commissioni didattiche paritetiche costituite ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto e regolate dall'art. 17 del presente Regolamento.

ART. 3

Titoli di studio

1. L'Università degli Studi del Molise rilascia i titoli di studio di cui all'art. 3 del DM n. 270/2004, e precisamente:
 - la laurea (L)
 - la laurea magistrale (LM)
 - il diploma di specializzazione (DS) - il dottorato di ricerca (DR).
2. L'Università rilascia, altresì, il titolo di master universitario di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi rispettivamente alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore.
3. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.
4. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 4

Corsi di laurea

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.
2. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal D.M. 270/2004 e relativi decreti attuativi e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.
4. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o



denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare con uguale numero di crediti.

I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

5. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi (corso interclasse), qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.
Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.
6. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione europea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

ART. 5

Corsi di laurea magistrale

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal D.M. 270/2004 e relativi decreti attuativi e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.
3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.
I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.
4. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi (corso interclasse), qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.
Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.
5. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
6. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.
Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore.
La loro durata normale è di cinque o sei anni.



Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

ART. 6

Corsi di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
2. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea e ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.
4. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.

ART. 7

Corsi di Dottorato di ricerca

1. Nelle more di un apposito Decreto attuativo in materia di Dottorati di ricerca i corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento d'Ateneo in materia, emanato ai sensi del comma 7 dell'art. 2 del presente Regolamento.
Il suddetto Regolamento disciplina altresì l'organizzazione delle Scuole di dottorato che raggruppano i corsi di dottorato di ricerca ai sensi della normativa in vigore.
I Corsi di Dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca o professionali di alta qualificazione.
2. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o di titolo equiparato, della laurea specialistica, o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

ART. 8

Corsi di Master universitario di 1° e 2° livello

1. L'Università degli Studi del Molise può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitario di 1° e di 2° livello.
L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative specifiche espresse dalla società civile. A tale scopo l'impostazione degli ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.



L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti (ossia interuniversitari) di primo e di secondo livello. I Corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

2. Per conseguire il master universitario di primo e secondo livello lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti rispettivamente per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
3. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea o altro titolo equiparato; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale o altro titolo equiparato.
4. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative - predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni in rispondenza con specifiche esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza - sono stabilite dall'apposito Regolamento, deliberato con la maggioranza dei suoi componenti dal Senato Accademico ed emanato dal Rettore.

ART. 9

Formazione finalizzata e permanente

1. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:
 - a) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
 - b) corsi di aggiornamento professionale;
 - c) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
 - d) corsi di preparazione ai concorsi pubblici, ai concorsi per l'ammissione ai corsi di laurea a numero programmato e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - e) corsi di aggiornamento del proprio personale.
2. Le modalità per l'attivazione dei corsi di perfezionamento di cui al punto a) del comma precedente - attività che, senza dare titolo, per la loro minore durata, di master universitari, provvedono comunque allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore - sono stabilite dalle strutture didattiche responsabili ai sensi della normativa vigente. approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato accademico, ed emanate dal Rettore
3. L'organizzazione delle attività formative previste ai punti b), c), d), e) del primo comma è disciplinata dal Senato Accademico.
4. Il piano didattico finanziario sarà proposto dai Consigli delle Strutture interessate, prevedendo sia la copertura delle spese generali che degli emolumenti da corrispondere ai docenti ed al personale tecnico amministrativo impegnato nell'attività integrativa secondo le norme previste per l'incentivazione. Il Consiglio di Amministrazione, delibererà, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, in merito alle proposte stesse.



TITOLO II
ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO

ART. 10

Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. L'Università progetta i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità dei corsi stessi.
2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal Regolamento generale sull'autonomia, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario e di accreditamento e valutazione delle Università. I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.
3. I corsi di studio possono essere istituiti, su delibera del Consiglio di Amministrazione, con denominazione formulata anche in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.
4. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta di uno o più Dipartimenti, sentiti i Dipartimenti interessati, e previo parere obbligatorio del Senato Accademico e parere della Commissione didattica paritetica di Dipartimento.
5. In merito alle nuove iniziative didattiche devono essere acquisiti il parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo e il parere del Comitato regionale di coordinamento universitario.
6. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, di cui al successivo art. 11, sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
7. Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, sentito il Consiglio Universitario Nazionale, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 341/1990, l'istituzione con modifica del presente Regolamento è disposta con decreto del Rettore.

ART. 11

Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 10, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione.
Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.
2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:
 - a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - b) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento o i Dipartimenti a cui il corso sarà annesso; nel caso di corsi di studio interdipartimento deve essere individuato il Dipartimento di riferimento;



- c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT, tenendo conto degli eventuali ulteriori elementi qualificanti che saranno introdotti in applicazione delle disposizioni attuative che l'ANVUR emanerà nel rispetto del D.L. n. 19 del 27/01/2012 sull'accREDITAMENTO e la valutazione delle Università;
 - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - f) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del Regolamento generale sull'autonomia e dall'art. 28 del presente Regolamento;
 - g) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del Regolamento generale sull'autonomia, dell'art. 4, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007, dell'art. 30 del presente Regolamento e dall'art. 14 della legge 240/2010;
 - h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
3. L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.
4. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula.
5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

ART. 12

Attività formative dei corsi di laurea

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base e caratterizzanti previsti per la classe;
 - a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - b) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo a giudizio della struttura didattica competente;
 - c) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano;
 - e) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte



professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;

- f) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti e soggetti pubblici o privati.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
 3. Relativamente alle attività di cui alla lettera a) del primo comma del punto 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
 4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera b) del primo comma, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007. Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.
 5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera c) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007. Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del 1° comma del presente articolo.
 6. Relativamente alle lauree delle professioni sanitarie si applicano le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2009.

ART. 13

Attività formative dei corsi di laurea magistrale

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
 - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo a giudizio della struttura didattica competente;
 - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;



- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
 3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma del punto 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relative crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
 4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007. Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.
 5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 8 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007. Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti e di base, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del 1° comma del presente articolo.

ART. 14

Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, approvati dai Consigli di corso di studio competenti, sono ratificati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai Consigli dei Dipartimenti. In caso di corsi interdipartimento le delibere dovranno essere adottate dai Consigli di tutti i Dipartimenti interessati cui fanno riferimento i singoli corsi di studio.
I regolamenti didattici dei corsi di studio sono emanati con decreto del Rettore.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 341/1990 e dell'art. 12 del Regolamento generale sull'autonomia, il regolamento didattico di un corso di studio specifica gli aspetti organizzativi del corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del presente Regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.
3. Nel rispetto del richiamato art. 12 del Regolamento generale sull'autonomia e tenuto conto delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano, tra l'altro:
 - a) l'elenco degli insegnamenti attivati, sotto forma di allegati - anche separati - il cui aggiornamento annuale viene definito e approvato dai singoli Consigli di corso di studio



- competenti ai sensi del successivo art. 19, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) i curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
 - f) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti.

Ulteriori elementi qualificanti saranno introdotti in applicazione delle disposizioni attuative che l'ANVUR emanerà nel rispetto del D.L. n. 19 del 27/01/2012 sull'accreditamento e la valutazione delle Università.

Per quanto concerne l'allegato di cui alla lett. a) co. 3 la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative previste dallo stesso e gli specifici obiettivi formativi programmati sono approvati dai Consigli di Corso di studio e ratificati dai Consigli di Dipartimento, acquisito il parere della Commissione didattica paritetica, limitatamente alla coerenza tra i crediti assegnati e gli specifici obiettivi formativi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la delibera è comunque adottata.

- 4. Le modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvate dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, acquisito il parere della Commissione didattica paritetica e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione.
- 5. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono sottoposti a revisione periodica.

ART. 15

Attivazione, disattivazione e soppressione dei corsi di studio

- 1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento generale sull'autonomia e del punto 4 delle Linee guida di cui al DM 386/2007 e dell'art. 19 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte avanzate dai Consigli di Dipartimento, e su parere obbligatorio del Senato Accademico e parere della Commissione paritetica di Dipartimento, entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente, delibera in merito ai corsi di studio da attivare nell'anno accademico successivo, nel rispetto dei requisiti necessari e determinati, nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario e previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Ateneo. Analoga procedura va seguita in caso di disattivazione o soppressione di corsi di studio.
- 2. Si intendono come requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale :
 - a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi;
 - b) i requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi;
 - c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa in vigore e il grado di copertura dei settori scientifico-disciplinari relativi alle attività formative di base e caratterizzanti in percentuale almeno pari a quello previsto dalla normativa vigente per lo specifico corso di studio;
 - d) la definizione del numero degli studenti sostenibile per ciascun corso di studio.



3. Verificato per ciascun corso di studio da attivare il possesso dei requisiti indicati al precedente punto ed acquisito il parere favorevole del Nucleo di valutazione, i corsi, corredati delle informazioni individuate dall'apposito decreto direttoriale, sono inseriti nella banca dati dell'offerta formativa ministeriale.
4. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la possibilità di concludere entro il termine temporale del ciclo a tempo pieno la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo.

ART. 16

Regolamento ed ordinamento didattico di un Corso di studio interateneo

1. Il Corso di studio interateneo è organizzato dall'Università degli Studi del Molise con il concorso di uno o più Atenei ed è disciplinato da apposite convenzioni.
2. Tutte le norme previste dal presente Regolamento che disciplinano un Corso di studio si applicano al Corso di studio interateneo.
3. Il Consiglio di Corso di studio interateneo è formato da tutti i docenti afferenti al Corso di studio interateneo indipendentemente dall'Ateneo di appartenenza.
4. Il Consiglio del Corso di studio interateneo redige un proprio Regolamento didattico contenente norme specifiche in aggiunta a quelle previste dal precedente art. 14. Il Regolamento didattico viene approvato dai Consigli di Dipartimento interessati ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
5. L'ordinamento didattico del Corso di studio interateneo disciplina, oltre quanto indicato all'art. 30, il numero dei crediti riconosciuti allo studente e che consentono una completa mobilità tra gli Atenei convenzionati.
6. L'ordinamento didattico contiene esplicita menzione del numero di crediti acquisiti dallo studente al termine del Corso di studio interateneo e tutti quei crediti che saranno riconosciuti validi per il proseguimento del percorso formativo universitario in un Corso di studio di livello superiore in uno qualsiasi degli Atenei convenzionati.

ART. 17

Commissioni didattiche paritetiche

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce una Commissione paritetica quale osservatorio permanente della attività didattica dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento, secondo quanto disposto dall'art. 33 dello Statuto.
2. La composizione e la durata della Commissione paritetica sono regolate dall'art.33 dello Statuto.
3. La Commissione didattica paritetica ha i seguenti compiti: :
 - attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti e dei ricercatori a tempo determinato;
 - individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività suddette;
 - formulazione sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studio.

La Commissione paritetica docenti-studenti, in ottemperanza all'art. 13 del DL n. 19 del 27 gennaio 2012 (accreditamento e valutazione delle Università), redige una relazione annuale che contiene proposte al Nucleo di Valutazione interna nella direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche. La relazione viene trasmessa entro il 31 dicembre di ogni anno al Nucleo di Valutazione interna e al Senato Accademico.



TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

ART. 18

Crediti formativi

1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun credito formativo universitario (di seguito denominato CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20 per cento, è possibile solo se determinato da decreti ministeriali o da altra specifica normativa.

L'impegno complessivo dello studente comprende ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.).

3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato è fissata convenzionalmente in 60 crediti.

I Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla Classe corrispondente, tenendo presenti le quantificazioni del numero minimo di crediti che dovrà essere riservato a ciascun tipo di attività ai sensi dell'art. 10, comma 2 del Regolamento Generale sull'Autonomia.

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata per ciascuna attività formativa dal Regolamento Didattico del Corso di studio e non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo Regolamento didattico.
5. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilita nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 29, in trentesimi per gli esami e in cento decimi per la prova finale. Alla votazioni con voti pieni (trenta per gli esami di profitto e centodieci per la prova finale può essere aggiunta, con l'unanimità dei Commissari, la lode.
6. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi.
7. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o iscritti a tempo parziale.

Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al successivo art. 34.



ART. 19

Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

1. Entro i termini stabiliti dal Senato Accademico e nei tempi previsti dalla normativa vigente, i Consigli di Corso di Studio, con riferimento ai Corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione degli obblighi didattici ed organizzativi di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.

I Dipartimenti ratificano la programmazione, assicurando in particolare il coordinamento generale delle attività didattiche di pertinenza e il miglior uso delle competenze disponibili, anche mercè mutuazioni tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio.

Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere funzionale alle esigenze degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.

2. I Consigli di Corso di studio interessati possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in moduli.
3. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i Consigli di Dipartimento possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica.

Il calendario settimanale delle lezioni è definito in modo da garantire la migliore didattica. 4. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale, ma che quest'ultimo non possa attivare nel proprio ambito per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.

5. La mutuazione, deliberata dal Consiglio di corso di studio al quale fa capo il corso di laurea o di laurea magistrale interessato a servirsene, è approvata dal Consiglio di Dipartimento nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale del medesimo Dipartimento. Qualora la mutuazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altro Dipartimento, è richiesto il nulla osta di quest'ultimo, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutuazioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.

Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutuazioni possono essere stabilite dai Regolamenti di Dipartimento.

ART. 20

Manifesto annuale degli studi e guide didattiche

1. Entro i termini stabiliti dal Senato Accademico i Dipartimenti predispongono il proprio manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico, sentiti i Consigli di Corso di Studio ad essi afferenti.
2. Il manifesto annuale, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici, specificandole



quando necessario. Esso indica i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l'accesso, ai sensi dei punti 1 e 2 del successivo art. 28; le modalità di accesso ai corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264 ; i piani di studio ufficiali dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati; le indicazioni delle eventuali propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.

3. Modifiche al manifesto annuale possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.
4. L'Università pubblica ogni anno il manifesto generale degli studi, recante le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai corsi di studio attivati. Il manifesto indica parimenti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti.
5. Le guide didattiche, da pubblicarsi in forma elettronica sul sito dell'Università ed, eventualmente, anche in forma cartacea, sono preparate a cura dei singoli Dipartimenti e strutture didattiche entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico, riportano il manifesto degli studi, le norme e notizie utili ad illustrare le attività didattiche programmate. Le guide devono riportare anche i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio.

ART. 21

Calendario didattico

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 giugno successivo. Il Calendario didattico accademico è approvato dal Senato Accademico.
Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi, attività speciali e tirocini, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture competenti.
2. I Consigli di Corso di Studio stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza.
3. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.
Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica e nel rispetto delle eventuali propedeuticità, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali abbia ottemperato agli obblighi di frequenza secondo quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento didattico del Corso di studio.
Gli esami sostenuti nel periodo dal 1° ottobre al 28 febbraio dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reinscrizione. Ai Dipartimenti è rimessa, comunque, la possibilità di stabilire ulteriori appelli di esame straordinari entro e non oltre il mese di aprile.



I Consigli di Corsi di Studio stabiliscono le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i corsi di laurea e di laurea magistrale. Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono comunque stabilite con almeno 60 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove, previa comunicazione al Direttore di Dipartimento o al Presidente del Consiglio di corso di studio interessato.

Il numero annuale degli appelli, comunque non inferiore a sei, e la loro distribuzione entro l'anno sono stabiliti dai rispettivi Consigli di Corso di studio evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezioni; ove la sovrapposizione non fosse evitabile, le lezioni possono essere sospese per l'intero periodo d'esame. Agli studenti "fuori corso" è riservato almeno un appello aggiuntivo, estensibile anche a coloro che non hanno l'obbligo di frequenza.

4. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 31 luglio dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione.

Le prove finali si svolgono sull'arco di almeno quattro appelli fatto salvo quanto disposto dalla normativa in materia di legislazione in materia delle lauree delle professioni sanitarie.

5. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami dei corsi di studio sono stabiliti dal Direttore di Dipartimento sentito il Presidente del Consiglio di Corso di studio.

ART. 22

Curricula e piani di studio

1. I Regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale prevedono uno o più curricula, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.

Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al precedente comma, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.

È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Il piano di studi è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.

2. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.



ART. 23

Attività di orientamento e di tutorato

1. L'Università promuove, in favore degli studenti delle scuole di istruzione secondaria, attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa tramite un apposito Centro di servizio denominato Centro di Orientamento e Tutorato di seguito denominato COrT.

Il COrT, costituito ai sensi delle norme statutarie e regolamentari relative ai centri di servizio d'ateneo, opera d'intesa con i Dipartimenti e i corsi di studio e le altre strutture dell'ateneo interessate, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.

2. Il Regolamento di funzionamento del COrT è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

3. Presso ogni corso di studio è attivato un servizio di tutorato. Sono finalità del tutorato, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

4. Gli obiettivi di cui al precedente comma sono perseguiti nelle forme e secondo le modalità generali definite da un apposito Regolamento di Ateneo per il tutorato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, e secondo le esigenze specifiche espresse da ciascun Dipartimento e Corso di Studio.

ART. 24

Valutazione della qualità delle attività svolte

1. L'Università è tenuta ad attivare e sviluppare le procedure per misurare i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi.

Le competenti strutture sono conseguentemente impegnate a somministrare e raccogliere i questionari contenenti il parere degli studenti su attività e servizi. Tale forma di valutazione della qualità dovrà essere svolta per la totalità degli insegnamenti attivati presso ciascun corso di studio. Ogni corso di studio potrà inoltre avviare ulteriori attività di autovalutazione, finalizzate a verificare le procedure di progettazione e programmazione al fine di rilevare il grado di soddisfazione complessivo dello studente alla conclusione del corso seguito con particolare riguardo all'attività dei docenti, alla preparazione ricevuta delle attività didattiche, la dotazione e il grado di fruizione di strutture e laboratori, all'efficacia dell'organizzazione e dei servizi nonché all'efficacia dei contenuti didattici sia in rapporto agli obiettivi formativi che alla collocazione nel mercato del lavoro.

La documentazione raccolta è oggetto di analisi periodiche da parte dei Consigli di corso di studio e dei Consigli di Dipartimento competenti e di relazioni trasmesse al Senato Accademico e al Nucleo di valutazione, contenenti le eventuali proposte di intervento anche alla luce delle proposte delle Commissioni paritetiche di Dipartimento e delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati, secondo quanto disposto dal D.L. n. 19 del 27 gennaio 2012 (accreditamento e valutazione delle Università)

ART. 25

Responsabilità sul regolare svolgimento dell'attività didattica

1. Casi di particolare gravità relativi al regolare svolgimento delle attività didattiche vanno segnalati al Rettore che nominerà una apposita Commissione nel Senato Accademico, costituita in relazione ai singoli casi. La Commissione opera sotto il vincolo della riservatezza e riferisce l'esito delle sue



valutazioni al Senato Accademico. Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, si provvede secondo le disposizioni previste in relazione alle diverse situazioni del Regolamento Generale di Ateneo.

I compiti di vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo ai Consigli di Corso di Studio e ai Dipartimenti sono esercitate dai Presidenti di Corso di Studio e dai Direttori di Dipartimento. I Regolamenti didattici di Dipartimento possono prevedere deleghe o compiti particolari in materia, da attribuirsi ai Presidenti dei Corsi di studio ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 35 dello Statuto.

ART. 26

Attività didattiche dei docenti

1. I compiti didattici dei professori e dei ricercatori sono stabiliti, nel rispetto delle norme che regolano lo stato giuridico dei docenti, dai Regolamenti didattici delle Strutture didattiche alle quali i professori e i ricercatori afferiscono. Tali compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico, comprendono oltre alle attività didattiche istituzionali anche le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.
2. Il Senato Accademico può variare il numero di ore che costituiscono l'attività didattica istituzionale dei docenti dell'Università degli Studi del Molise sulla base di specifiche motivazioni.
3. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoria, i docenti e i ricercatori dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti loro assegnati per l'attività di tutorato. Ambedue tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle Segreterie didattiche dei Dipartimenti.
4. Nell'attribuzione dei compiti didattici aggiuntivi (relativi a corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca, di master, ecc.) ai professori di ruolo ed ai ricercatori il Consiglio di Dipartimento assicura che gli stessi, nell'ambito del proprio impegno orario, assolvano primariamente i loro compiti didattici istituzionali nell'ambito dei Corsi di studio attivati nell'Ateneo.
5. Il Senato Accademico propone al Consiglio di Amministrazione che delibera l'eventuale ammontare della retribuzione oraria della didattica aggiuntiva. Questa retribuzione può essere differenziata a seconda della tipologia dell'attività didattica stessa. Incentivi possono essere previsti per le attività di didattica sperimentale ed integrativa.
6. I docenti dell'Università degli Studi del Molise possono svolgere supplenze ed affidamenti presso altre Università pubbliche o private, solo previa autorizzazione dei Dipartimenti di afferenza e del Senato Accademico. Il rilascio di autorizzazioni ad altri incarichi retribuiti esterni per il personale docente e ricercatore a tempo pieno è disciplinato dalla normativa vigente in materia, anche di natura regolamentare.

ART. 27

Registrazione dell'attività didattica dei docenti

1. Ciascun docente e ricercatore cura la compilazione del "registro delle lezioni", ove indica gli argomenti di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e di quant'altro costituisca attività didattica inerente al Corso, facendo aggiungere, ove necessario, alla propria firma quella del docente o del ricercatore che lo ha affiancato o sostituito sulla base di preventiva autorizzazione del Direttore di Dipartimento o del Presidente del Corso di Studio.
2. Il registro dovrà essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Direttore del Dipartimento cui afferisce l'insegnamento.



3. Al termine del Corso il registro è vistato dal Presidente del Consiglio di Corso di studio, che ha cura di verificare che le ore di attività didattica complessiva svolte nell'ambito del Corso siano state almeno pari al numero minimo di ore previste dal relativo ordinamento didattico. Al termine del Corso, il registro è consegnato al Direttore di Dipartimento che ne cura la conservazione nell'archivio del Dipartimento.
4. Il Direttore di Dipartimento segnala annualmente al Rettore i nominativi dei professori di ruolo e dei ricercatori che non provvedono a consegnare il registro del Corso ai fini dell'adozione da parte del Senato Accademico dei provvedimenti conseguenti.
5. Secondo modalità determinate dal Senato Accademico, il docente certificherà l'avvenuto assolvimento delle sue attività di didattica, di orientamento, tutorie e delle attività dedicate a compiti organizzativi della didattica attribuitegli ai sensi delle norme in vigore.

TITOLO IV STUDENTI

ART. 28

Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Per essere ammessi a un corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'amministrazione universitaria. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere dichiarati equipollenti a tutti gli effetti a quelli corrispondenti rilasciati dall'Università degli Studi del Molise, purché soddisfino i requisiti formativi stabiliti dai singoli Regolamenti didattici di Dipartimento. La norma si applica nei casi di accordi internazionali di reciprocità in materia, ovvero previa comparazione dei percorsi didattici da parte dei Consigli di Corso di studio sentito il parere della Commissione per la didattica d'Ateneo. Qualora non sia riconosciuta l'equipollenza, il richiedente può essere ammesso a sostenere l'esame finale di laurea senza obblighi o con obblighi parziali di superamento di esami.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio specificano, altresì, il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi ordinamenti definiscono le conoscenze richieste e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche anche svolte in collaborazione con Istituzioni di Istruzione secondaria superiore.
3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 del presente articolo non sia risultata positiva, i competenti Consigli di corso di studio indicano—specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
4. Agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata dal Consiglio di corso di laurea vengono assegnati obblighi formativi aggiuntivi.
5. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altra laurea magistrale o titolo equivalente ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'amministrazione universitaria fatti salvi in ogni caso i requisiti di cui ai successivi punti.
Per i corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla vigente normativa in materia di accesso ai corsi universitari, gli ordinamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque:
 - a) il possesso di requisiti curriculari
 - b) l'adeguatezza della personale preparazione dello studente.Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso,



espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. La Segreteria studenti verificherà il riconoscimento dopo l'iscrizione, in presenza però di requisiti dettati dal Regolamento didattico dello specifico corso di studi.

L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio. Potrà non essere richiesta la verifica a coloro che abbiano conseguito la laurea con un voto non inferiore ad un minimo stabilito dal regolamento didattico stesso.

6. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico attivati presso l'Ateneo occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento generale sull'autonomia.

7. L'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia è limitato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 264/1999.

Fino alla definizione da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca dei requisiti di struttura di cui al comma 1 dell'art.1 del DM 544/2007, il Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche competenti, può deliberare la limitazione degli accessi a corsi di laurea e di laurea magistrale individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della predetta legge n. 264/1999. La delibera motivata di programmazione con l'indicazione del numero di posti disponibili per l'anno accademico di riferimento, corredata della relazione del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, è trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca per la prescritta autorizzazione. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro, sentito il parere del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario, subordinatamente all'accertamento del rispetto delle condizioni stabilite dalla medesima legge 264/1999.

L'Università, fatte salve le disposizioni impartite dal Ministero per i corsi di studio a programmazione nazionale, provvede ad indicare tempestivamente le modalità e il calendario delle prove di ammissione unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.

Le prove si svolgono sotto la responsabilità di apposite Commissioni, nominate dal Rettore, nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle disposizioni del Senato Accademico.

Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività entro i termini al riguardo stabiliti dalla normativa vigente.

Per i corsi di laurea magistrale a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

8. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di studio. La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio per l'iscrizione a una scuola di specializzazione o a un dottorato di ricerca.

9. Lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso università straniere, fatto salvo il possibile riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero all'atto della ripresa degli studi.

ART. 29

Verifiche del profitto

1. I Consigli di Dipartimento e, per quanto di pertinenza, i Consigli dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o



l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova e in ottemperanza delle disposizioni del Codice Etico dell'Università degli Studi del Molise e della Carta dei Diritti degli Studenti e delle Studentesse.

A seconda di quanto disposto dai Consigli dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione o a un semplice giudizio di idoneità.

2. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti o prove pratiche in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni del Consiglio di corso di studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori ufficiali responsabili degli insegnamenti.
3. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, escluse le verifiche relative alle attività di cui alla lett. d) del comma 5, dell'art. 10 del Regolamento generale sull'autonomia; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, escluse le verifiche relative alle attività di cui alla lett. d) del comma 5, dell'art. 10 del Regolamento generale sull'autonomia; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni.

Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 12 del presente Regolamento, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 13 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

4. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente e contestualmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
5. Fatti salvi i casi di reiterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti didattici, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato ovvero già convalidato dalla struttura didattica competente.
6. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominate dai Presidenti di Corso di Studio cui fa capo l'insegnamento e per gli esami delle scuole di specializzazione dai rispettivi direttori, su proposta dei professori ufficiali della materia. Le Commissioni vengo poi ratificate dai Direttori di Dipartimento.

Le Commissioni sono composte da almeno 2 membri. Nel caso di verbalizzazione on-line dell'esame di profitto è prevista la firma digitale solo del docente titolare dell'insegnamento. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, secondo le disposizioni dei Consigli di Consigli di Corso di Studio.

Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore ufficiale (di ruolo nel caso di Commissioni articolate in più sottocommissioni).

Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo, e nei limiti stabiliti dai Regolamenti di Dipartimento, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Direttore di Dipartimento, su proposta del presidente della Commissione, previa approvazione da parte del



Consiglio di corso di studio cui fa capo il corso di studio. 7. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice.

La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

Sia nel caso di prove scritte che di prove orali, salvo casi particolari, si può consentire al candidato di ritirarsi prima che il Presidente dichiari chiuso l'esame. Di norma l'insufficienza va verbalizzata ed il rifiuto del voto, se ammesso, deve essere considerato come esame non superato.

I Regolamenti di corso di studio di un Dipartimento possono stabilire che un candidato che non abbia superato la prova non possa ripresentarsi all'appello successivo della stessa sessione.

8. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.
9. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste al punto 3 dell'art. 21 del presente Regolamento.
Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Presidente del Consiglio di Corso di Studio e al Direttore di Dipartimento cui afferisce l'insegnamento specifico. Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.
10. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.
11. Ai fini del miglioramento della trasparenza, della tempestività e dell'efficienza organizzativa, gli esiti delle verifiche di profitto e le relative procedure amministrative di registrazione, conservazione e certificazione potranno essere gestiti attraverso appositi sistemi di digitalizzazione delle carriere sviluppati dall'amministrazione dell'Ateneo.

ART. 30

Riconoscimento di crediti

1. I Consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale. I Consigli di corso di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.
I Consigli di corso di studio possono subordinare il riconoscimento di crediti alla verifica di non obsolescenza dei contenuti culturali e professionali.
A tale proposito i Consigli di corso di studio disciplinano le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali.
I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.
2. Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguardi crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università italiane o università straniere di comprovata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.



3. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.
4. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati dai Consigli di Corso di Studio e ratificati dai Dipartimenti, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso.
La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e, per gli aspetti amministrativi, regolata dalle disposizioni di Ateneo.
5. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

ART. 31

Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio nel rispetto dei principi generali eventualmente dettati da Regolamenti di Ateneo sulla materia.
La prova finale della laurea, alla quale non deve essere richiesta una particolare originalità, deve costituire un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.
Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.
Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi. E' rimessa ai Dipartimenti ai quali fanno capo i corsi di studio di determinare, per quanto di competenza, le modalità di organizzazione delle prove finali dei singoli corsi di studio, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, ove previsti, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti.
I Dipartimenti definiscono, altresì, in coordinamento con i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori e correlatori garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione del Dipartimento medesimo ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.
2. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Direttore di Dipartimento, e comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti.
Le Commissioni - composte da 7 a 11 membri - sono costituite in maggioranza da professori ufficiali del Dipartimento, tra i quali, di norma, almeno uno di prima fascia.
Le commissioni di laurea per le classi delle professioni sanitarie, nella loro funzione abilitante, comprendono, oltre ai membri di cui al precedente capoverso, due rappresentanti del collegio o ordine professionale, un rappresentante del Ministero dell'Università, un rappresentante del Ministero della salute ed è opportuno che comprendano anche una rappresentanza dei docenti a contratto del SSN. I Dipartimenti stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti



di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame.

Il Presidente della Commissione, designato dal Direttore di Dipartimento, è un docente di norma di prima fascia facente parte del Dipartimento. In mancanza della disponibilità di un docente di prima fascia il Direttore può delegare la presidenza della commissione ad un docente di seconda fascia confermato nel ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.

Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

3. Ai fini del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

I componenti delle commissioni preposte alle prove finali, nel fissare il loro voto, in conformità a quanto previsto da eventuali specifici regolamenti in materia, possono tenere conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

I Regolamenti di Dipartimento stabiliscono le procedure alle quali attenersi nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto.

4. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

ART. 32

Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera scolastica, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata. I Consigli di corso di studio possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.
3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio.
4. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca



degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio interessato, l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.

5. Il Consiglio di Corso di studio attribuisce, agli esami convalidati, la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate e la valutazione del numero di crediti equivalenti da attribuire.
6. Le esperienze didattiche acquisite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere prese in considerazione dal Consiglio di Corso di studio al fine di attribuzione di crediti.
7. E' consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.
8. La delibera e la relativa tassa universitaria non sono richiesti nel caso di studenti iscritti presso università con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità europea.

ART. 33

Ammissione a singoli insegnamenti

1. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di laurea e in corsi di laurea magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i

relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali.

I singoli Dipartimenti possono fissare o un numero massimo di insegnamenti da seguire o un numero massimo di crediti formativi da acquisire.

2. Usufruiscono della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici. In tali casi non valgono le limitazioni di cui al comma 2 del punto precedente.

Qualora il laureato che richiede l'immatricolazione ad un corso di laurea magistrale ad accesso libero sia in debito al massimo di 10 crediti formativi riferiti ai Settori Scientifico-Disciplinari previsti dal relativo ordinamento didattico, è consentita la contemporanea iscrizione ai corsi singoli necessari per acquisire i crediti mancanti e al corso di laurea magistrale d'interesse. In tal caso, l'immatricolazione al corso di laurea magistrale è condizionata sospensivamente all'acquisizione dei crediti mancanti.

3. Per gli studenti iscritti all'Ateneo l'ammissione a singoli insegnamenti è regolata dal Testo Unico.



4. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 34

Studenti impegnati a tempo parziale

1. Lo studente può chiedere, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione in corso, di essere iscritto al Corso di studio con la qualifica di studente a tempo parziale, secondo le modalità previste dall'Ateneo nel "Regolamento per l'iscrizione degli studenti in regime di studio a tempo parziale". Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri validi motivi, non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere entro la durata normale del corso le relative prove di valutazione. Possono inoltre usufruire di tale opportunità gli studenti iscritti presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutica, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere, per lo studente nella condizione di cui al comma 1, delle differenze del numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati rispetto a quanto indicato per gli studenti iscritti allo stesso Corso di studio con la qualifica di studente a tempo pieno (art.5 comma 6 del DM 270/04) secondo le modalità stabilite dal Senato Accademico. La frequenza è comunque obbligatoria laddove esplicitamente prescritta dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio.
3. I Consigli di corso di studio, sulla base di una proposta di piano di studio individuale presentato obbligatoriamente da ciascuno studente, devono prevedere a favore degli studenti impegnati a tempo parziale specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei corsi di studio, ma distribuendo le relative attività e i crediti didattici da conseguire su un numero di anni pari fino al doppio di quello convenzionale previsto. I Consigli di corso di studio possono, inoltre, assicurare specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.
4. Lo stato di studente a tempo parziale dovrà essere annotato dalla Segreteria Studenti sul libretto personale dello studente.
La condizione di studente a tempo parziale può essere modificata su motivata richiesta dello studente a partire dall'anno accademico successivo alla regolarizzazione della sua posizione rispetto alle attività didattiche previste per gli studenti a tempo pieno dal Regolamento didattico del Corso di laurea.
5. I Regolamenti didattici di ogni Corso di studio (escluso il dottorato di ricerca) possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi universitari per studenti a tempo parziale secondo quanto previsto all'art.5 comma 6 del DM 270/04.

ART. 35

Trasferimenti degli studenti da altri Atenei italiani

1. I Consigli di Dipartimento su proposta dei Consigli di Corso di studio deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti da uno studente presso università sia italiane che straniere.
2. La durata del Corso di studio per lo studente in mobilità può essere abbreviata dal Consiglio di Corso di studio per effetto del riconoscimento dei crediti già acquisiti secondo criteri stabiliti dai Regolamenti didattici.



3. I Regolamenti didattici di Corso di studio possono subordinare l'accettazione di un trasferimento ad una specifica prova di ammissione ove questa sia prevista.
4. I trasferimenti richiedono comunque:
 - a) per i corsi di studio a programmazione nazionale la disponibilità dei posti;
 - b) per i corsi di studio a programmazione locale il superamento della prova di ammissione stabilita;
 - c) per le lauree magistrali il possesso dei requisiti curriculari e il superamento della prova di verifica ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento.

ART. 36

Didattica internazionale

1. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre università italiane o estere può essere determinato da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico; tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei curricula individuali, di attività formative impartite nell'Ateneo e richieste dagli ordinamenti didattici con attività formative impartite presso altre Università italiane o estere.
2. Lo studente iscritto che, ottenuta la sospensione temporanea degli studi, consegua presso un'università straniera un titolo di studio accademico, può chiedere il riconoscimento dello stesso. Nel caso in cui il titolo straniero conseguito corrisponda a quello conclusivo del Corso di studio già frequentato presso l'Ateneo, l'equipollenza, ove concessa, comporta la conclusione della carriera scolastica. Nel caso in cui il titolo riguardi un altro ambito di studi, e lo studente chieda di riprendere la carriera sospesa, possono essere convalidati gli esami affini sostenuti e trasformati in crediti formativi da una Commissione didattica nominata dal Consiglio di Corso di studio.
3. Previa delibera del Consiglio di Corso di studio, nella certificazione della carriera scolastica dello studente è fatta menzione delle attività formative compiute all'estero, ed eventualmente le relative modalità.

ART. 37

Corsi intensivi

1. Al fine di favorire il decentramento dell'attività didattica e per conseguire il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti, nonché per potenziare la relativa offerta formativa, il Senato Accademico, sulle proposte formulate dai Consigli di Corso di studio, attribuisce ai Corsi di studio un pacchetto di iniziative didattiche aggiuntive rispetto all'impegno istituzionale dei docenti (Corsi zero, Corsi intensivi, Corsi di supporto).

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 38

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dall'anno accademico successivo a quello della sua emanazione.
Le strutture interessate sono tenute ad uniformarsi entro l'anno accademico 2012-2013. Il Regolamento si applica in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai Corsi di studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del DM n. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio.



2. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per questi ultimi di optare, a domanda, per l'iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti ai sensi del precedente art. 15, co. 4.
3. Agli studenti iscritti a corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei previgenti regolamenti didattici d'ateneo.
4. L'Ateneo può attivare, ai sensi delle leggi vigenti e secondo la disciplina fissata dal presente Regolamento, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati all'aggiornamento ed al completamento della formazione universitaria.
5. Per ogni questione o controversia derivante dall'applicazione del presente Regolamento e da quanto disposto in materia didattica dai Regolamenti didattici di Dipartimento e da quelli dei singoli Corsi di studio sono competenti, in prima istanza il Presidente del Corso di studio e il Direttore di Dipartimento; in mancanza di soluzioni il Senato Accademico.
6. Il presente Regolamento didattico viene pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e dello stesso sarà data ampia pubblicità anche tramite il sito web dell'ateneo.
7. Le modifiche al presente Regolamento sono disciplinate dall'art. 43, co. 3, dello Statuto.

ART. 39

Elenco dei Dipartimenti

Sono istituiti presso l'Università degli Studi del Molise i seguenti Dipartimenti.

- 1) Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti;
- 2) Dipartimento di Bioscienze e Territorio;
- 3) Dipartimento di Economia, Gestione, Società e Istituzioni;
- 4) Dipartimento Giuridico;
- 5) Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute;
- 6) Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione.

